CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Premesse, Allegati e Definizioni

1.1 Il presente Contratto è costituito da: (i) le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito, "CGF"), (ii) il Modulo di Richiesta di Fornitura, (iii) le Condizioni Tecnico-Economiche (di seguito, "CTE") e (iv) gli eventuali documenti ulteriormente allegati. In caso di conflitto tra le CGF e le CTE prevalgono le CTE.
1.2 Sono altresì allegati: la scheda sintetica ed il modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento.
1.3 Ai fini del presente Contratto valgono le seguenti definizioni: **Alta tensione**: fornitura con tensione nominale superiore a 35.000 Volt (35 kV); **ARERA**: Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente. **Bassa tensione**: fornitura con tensione nominale fino a 1.000 Volt (1 kV); **Cliente finale:** persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio. **Codice Civile:** testo del Codice Civile emanato col Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262. Codice del consumo: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato. **Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali:** l'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e successive modifiche e integrazioni, nella versione pro tempore vigente, consultabile sul sito www.arera.it. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo. **Contatore Gas:** insieme delle apparecchiature atte a misurare i volumi di Gas naturale prelevato dal Cliente, installate e gestite dal Distributore Gas. **Contatore Elettrico**: insieme delle apparecchiature atte a misurare la quantità di energia elettrica prelevata da Cliente, installate e gestite dal Distributore Elettrico. **Contratto di fornitura**: contratto stipulato da un cliente finale per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale ed è costituito dall'insieme delle Condizioni Contrattuali (CC) di gas e/o energia elettrica, dalle Condizioni Tecnico Economiche (CTE), e dai documenti allegati previsti dalle normative vigenti. **CMOR:** corrispettivo di morosità addebitato al Cliente da Energetica srlin ragione di situazionidi morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com "Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND). **Codice offerta:** codice alfanumerico composto da 32 (trentadue) caratteri di cui all'Articolo 1 della deliberazione 135/2022/R/com identificativo dell'offerta commerciale e abbinato alla fornitura nel RCU. **Condotta:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto o per la distribuzione. **Clienti Produttori Di Energia Elettrica**: si intendono i Clienti finali titolari di un impianto di produzione elettrica connessa con la rete di distribuzione, ivi inclusi gli auto-produttori come definiti dal D.Lgs. 79/99, - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica inclusa la piccola generazione elettrica ovvero gli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la microcogenerazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW. **Consumo annuo:** è pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture/letture ricondotte che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Qualora siano disponibili solo letture rilevate/autoletture/letture ricondotte che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi, il dato di consumo annuo è determinato utilizzando il criterio del pro-quota die applicato al consumo risultante dalla differenza tra le letture rilevate/autoletture; qualora siano disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte funzionali al suo aggiornamento, il dato di consumo annuo riportato in bolletta è aggiornato di conseguenza. Nel caso non fossero disponibili letture rilevate/autoletture/letture ricondotte funzionali alla sua determinazione, il consumo annuo è determinato rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore in base ai dati in suo possesso. **Consumi effettivi:** consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate e/o autoletture e/o letture ricondotte. Consumi fatturati: consumi in base ai quali vengono calcolati gli importi fatturati, non necessariamente coincidenti con i consumi effettivi e/o stimati. Consumi stimati: consumi attribuiti sulla base di stime; **CTE:** documento che disciplina le condizioni tecnico economiche per la fornitura di Gas e/o Energia Elettrica. Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico al venditore o a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico al venditore. **Delibera 501/2014/R/com del 16.10.2014:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A (Versione integrata con le modifiche apportate dalle deliberazioni 200/2015/R/com,610/2015/R/com, 143/2016/R/com e 378/2016/R/eel, 413/2016/R/com, 463/2016/R/com, 129/2017/R/com, 279/2017/R/com, 532/2017/R/com, 849/2017/R/com, 242/2021/R/com, 209/2022/R/com e 637/2022/R/COM, 250/2023/R/com, 496/2023/R/com e 516/2023/R/com) definisce la "Bolletta 2.0" recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo reti urbane. **Delibera 487/2015/R/eel del 14.10.2015**: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A (Versione integrata con le modifiche apportate dalle deliberazioni 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 77/2018/R/com, 272/2019/R/eel ,37/2020/R/eel ,135/2022/R/com e 29/2023/R/ee) disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico). **Delibera 302/2016/R/com del 09.06.2016:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A (Versione integrata e modificata dalla deliberazione 783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com) stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. **Delibera 77/2018/R/com del 8.02.2018:** è la deliberazione dell'ARERA che definisce le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (switching gas) e che all'Allegato A (modificato e integrato con la deliberazione 135/2022/R/com) reca disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo. **Distributore Locale Gas:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PDR. **Distributore Locale Elettrico:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD. **Evoluzione automatica:** qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel contratto sottoscritto dal cliente finale. Fornitore: Energetica srl (C.F. e P.IVA 11319110968), con sede legale in Corso Europa 10, 20122 Milano. **Gas:** Gas naturale (metano). **Impianto Interno del Cliente:** complesso delle tubazioni gas ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione; il tutto posto a valle del contatore Gas. **Lettura ricondotta:** lettura riferita a un certo momento temporale, precedente a una raccolta della misura effettiva, determinata in base a quest'ultima. **Lettura rilevata:** rilevazione del dato espresso dal totalizzatore numerico del gruppo di misura raccolto in loco e validato dall'esercente il servizio di distribuzione. **Media tensione**: fornitura con tensione nominale da 1.000 Volt a 35.000 Volt (1 kV – 35 kV); **Nuova Connessione:** l'operazione con cui il Cliente Chiede la posa di un nuovo PdF. **Punto di Fornitura (di seguito PdF):** viene indicato il PDR o il POD o entrambi a seconda che si tratti rispettivamente di somministrazione di Gas o di Energia elettrica o di entrambe le forniture. **Punto di riconsegna (di seguito PDR):** punto della rete di distribuzione locale, in cui il Cliente ha a disposizione la fornitura di Gas**. Parti:** Energetica srl e Cliente. **Punto di Prelievo (o POD):** punto della rete di distribuzione locale, in cui il Cliente ha a disposizione la fornitura di Energia. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale. **POD / PDR disalimentabile:** è il PdF per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura. **POD / PDR non disalimentabile**: è il PdF per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita. **Portale consumi:** portale informatico per la messa a disposizione dei dati di consumi storici dell'energia elettrica e del gas naturale e 21 delle principali informazioni tecniche e contrattuali rivolto a tutte le utenze, di cui alla deliberazione 270/2019/R/com. **Portale Offerte:** portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione, di cui alla deliberazione 51/2018/R/com. **Qualità Commerciale:** Energetica srl pubblica sul proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e Energia Elettrica secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.energeticalucegas.it. Richiesta Fornitura: modulo contenente i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, i dati e le modalità di recapito della fattura, nonché le relative modalità di pagamento prescelte. **Servizio Conciliazione:** Organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei

settori regolati dall'Autorità – Testo Integrato Conciliazione - TICO, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e come successivamente modificato e integrato. Servizio di tutela della vulnerabilità: servizio di somministrazione di Gas erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del decreto-legge 115/22 a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, con Delibere ARERA 100/2023/R/com e 102/2023/R/com. **Somministrazione:** si intende la fornitura di Gas naturale e/o di Energia elettrica da parte di Energetica srlal Cliente. Switch: l'operazione contrattuale con cui il Cliente chiede il passaggio da altro fornitore a Energetica srlper il PdF / i PdF nella sua titolarità. **Subentro:** l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio in fornitura di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disattivato. **TIBEG:** Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26.09.2013 versione integrata con deliberazioni 1/2017/R/eel, 94/2017/R/com, 61/2019/R/com e165/2019/R/com (c.d. "Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale"). **TIC:** Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera ARERA 568/2019/R/eel - Versione approvata con deliberazione 616/2023/R/eel del 27.12.2023. **TICO:** Testo Integrato Conciliazione, Allegato A alla Delibera 209/2016/E/com del 5.05.2016 come integrata e modificata dalle deliberazioni 383/2016/E/com, 355/2018/R/com,301/2021/E/com e dalla deliberazione 233/2023/E/com. **TIF:** Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera 463/2016/com del 04.08.2016 (Versione modificata e integrata dalle deliberazioni 738/2016/R/com, 555/2017/R/com, 242/2021/R/com, 269/2022/R/gas e 100/2023/R/com). **TIME:** Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, Allegato B dalla Delibera 568/2019/R/eel - Versione approvata con deliberazione 616/2023/R/eel del 27.12.2023. **TIMG:** Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21.07.2011 (Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 166/2012/R/eel, 352/2012/R/gas, 353/2012/R/gas, 540/2012/R/gas, 67/2013/R/com, 173/2013/R/com, 241/2013/R/gas, 533/2013/R/gas, 84/2014/R/gas, 134/2014/R/gas, 418/2014/R/gas, 501/2014/R/com, 258/2015/R/com, 17/2016/R/com, 465/2016/R/gas, 376/2017/R/com, 513/2017/R/gas, 593/2017/R/com, 77/2018/R/com, 190/2018/R/gas, 569/2018/R/com, 184/2020/R/com, 219/2020/R/com e 603/2021/R/com). TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29.05.2015 modificato e integrato con le deliberazioni 487/2015/R/eel, 17/2016/R/com, 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 376/2017/R/com, 593/2017/R/com, 485/2018/R/eel, 569/2018/R/com, 184/2020/R/com, 219/2020/R/com, 37/2020/R/eel, 603/2021/R/com e 208/2022/R/eel. **TIQE:** Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, Allegato A alla deliberazione 617/2023/R/eel del 27.12.2023. **TIQV:** Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21.07.2016 come integrato dalle deliberazioni 795/2016/R/com, 593/2017/R/com, 39/2018/R/com, 416/2018/R/com, 569/2018/R/com, 623/2018/R/com, 184/2020/R/com, 603/2021/R/com, 208/2022/R/eel, 231/2022/R/com e 74/2023/R/eel. TIRV: Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 228/2017/R/com del 7.04.2017 così come modificato e integrato dalle deliberazioni 543/2017/R/com del 20.07.2017 e 684/2018/R/com del 18.12.2018. TIS: Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), Allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 del 30.07.2009, modificata e integrata, da ultimo, con deliberazioni 362/2023/R/eel e 600/2023/R/eel. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, Allegato A alla Delibera 148/2019/R/GAS del 16.04.2019 (Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 222/2020/R/GAS, 496/2021/R/GAS, 13/2022/R/GAS e 555/2022/R/GAS). TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (Versione approvata con deliberazione 616/2023/R/eel del 27.12.2023). TIV: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, Allegato A alla Delibera 208/2022/R/eel del 10.05.2022 così come modificato e integrato con la deliberazione 297/2022/R/eel, 394/2022/R/eel, 454/2022/R/eel, 463/2022/R/eel, 558/2022/R/eel, 586/2022/R/eel, 640/2022/R/eel, 698/2022/R/eel, 743/2022/R/eel, 135/2023/R/eel, 136/2023/R/eel, 302/2023/R/eel, 427/2023/R/eel e 626/2023/R/EEL. **TIVG:** Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28.05.2009 - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 250/2023/R/com e 593/2023/R/gas. **UDD Elettrico:** Utente del Dispacciamento elettrico è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento. Può essere il titolare o il soggetto mandatario di uno o più punti di dispacciamento in immissione e/o di prelievo. L'utente del dispacciamento è responsabile verso Terna del dispacciamento dell'energia e del bilanciamento tra immissioni e prelievi. Qualora l'UDD sia responsabile di punti del dispacciamento abilitati a fornire servizi di rete, l'UDD partecipa al mercato dei servizi di dispacciamento fornendo servizi a Terna. **UDD Gas:** Utente della Distribuzione gas è il soggetto che ha concluso con il Distributore Locale un contratto per il trasporto del gas naturale dalla cabina principale di decompressione e misura (REMI) al PDR. **Uso Domestico:** PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura:** variazione del Cliente finale titolare del PdF senza disalimentazione del punto stesso. **Venditore:** controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;

2. Oggetto del Contratto e Durata

2.1 Il Contratto ha per oggetto la somministrazione, da parte del Fornitore, di Energia Elettrica e/o di Gas naturale degli altri servizi accessori alla stessa, presso il/i PdF specificato/i nella Richiesta di Fornitura. Ai fini dell'esecuzione del Contratto e nell'interesse del Cliente stesso, il Fornitore concluderà i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

2.2 I rapporti contrattuali di fornitura di gas naturale ed energia elettrica, benché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti come autonomi tra loro. Il Gas Naturale e/o l'Energia Elettrica somministrati dal Fornitore saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PdF indicati nel Modulo di Richiesta di Fornitura. È fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore ogni variazione relativa ai dati riportati nella documentazione contrattuale.

2.3 Fatto salvo il caso di Attivazione, per il Gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla Condotta di Distribuzione. Quanto all'energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata comunicata dal Distributore Elettrico. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto eventualmente indicato dal Cliente.

2.4 Nel caso di Richiesta di Fornitura relativa alla somministrazione di energia elettrica per un PdF ad Uso Domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul relativo Modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza al Fornitore dal Cliente relativamente allo stesso o ad altri PdF. Il Cliente, durante la vigenza del Contratto, potrà modificare la dichiarazione relativa a "abitazione di residenza", in tal caso il Fornitore applicherà gli eventuali conseguenti oneri di sistema e tributi. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi dal Fornitore al Distributore Elettrico. Relativamente all'energia elettrica si specifica che, in merito alla tipologia d'uso di uno o più punti di prelievo, verrà considerato quanto dichiarato dal Cliente nel Contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del Distributore Elettrico, il Fornitore considererà valide le dichiarazioni del Cliente - delle quali il Cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al Distributore Elettrico la variazione di tipologia d'uso. Resta inteso che in caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà altresì addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare.

2.5 Il contratto è a tempo indeterminato. Ad ogni modo, il Cliente potrà recedere dal presente contratto per cambio fornitore in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione a Energetica srl tramite il nuovo fornitore, con termini previsti fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti da ARERA. I

clienti finali domestici che si trovano in condizioni di vulnerabilità ai sensi del D.L. 115/2022, come individuati dall'ARERA con delibere 100/2023/R/com e 102/2023/R/com, hanno diritto di accedere al Servizio di Tutela della Vulnerabilità alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità. Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di accesso il Cliente può consultare il sito www.arera.it/consumatori o contattare lo Sportello per il Consumatore al numero verde 800.166.654.

3. Perfezionamento del Contratto, Ripensamento e Risoluzione

3.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla proposta commerciale del Fornitore secondo quanto contenuto nel modulo di Richiesta Fornitura, nelle CGF e nelle CTE ed in tutti gli allegati. Il Cliente attesta che i dati resi al Fornitore sono esatti e corrispondenti al vero e dichiara di avere la titolarità o il diritto all'utilizzazione degli impianti forniti e si impegna a tenere indenne il Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da, o comunque connessa a, quanto indicato nel modulo di Richiesta Fornitura. La proposta di contratto, sottoscrivendo il modulo di Richiesta Fornitura, è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

3.2 Nel caso in cui si tratti di Cliente Consumatore, lo stesso, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, mediante l'apposito Modulo, reperibile sul sito www.energeticalucegas.it, da inviare a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo Energetica srl – Via Lovati 29, 20842 – Besana Brianza (MB) o a mezzo pec all'indirizzo energetica@peclegal.it. Il periodo di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni, decorrenti sempre dalla data di conclusione del Contratto, qualora il Contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste/ pianificate dal Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura. Ai fini del rispetto dei termini indicati si terrà conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi del Codice del Consumo, rimarrà in capo al Cliente l'onere della prova di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

3.3 L'efficacia del Contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, anche se già concluso, è subordinata all'avverarsi delle seguenti condizioni che verranno verificate dal Fornitore entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto e verrà meno, senza alcuna responsabilità in capo al Fornitore, qualora: a) il Cliente risulti iscritto nel registro dei protesti o sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, salvo quanto previsto dalla legge fallimentare; b) il Cliente sia inadempiente, a qualsiasi titolo, nei confronti del precedente Fornitore; c) il Distributore o il SII segnalino la sussistenza di importi non pagati conseguenti a precedenti interventi di interruzione; d) il Cliente risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di Switch; e) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; f) il Cliente finale non risulti soggetto ad una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND; g) in caso di voltura; h) il Fornitore accerti che il Cliente risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale o risulti nella categoria " clienti cattivi pagatori" di cui alla Deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente modificata; i) la valutazione sul merito del credito del Cliente (credit check) da parte del Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, abbia esito negativo; l) non siano perfezionate le garanzie richieste ai sensi del successivo art. 9, m) il target del cliente non sia sostenibile e/o compatibile con la policy aziendale o con il target market. In ogni caso, il Fornitore ha facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto o comunque non avviare la/le fornitura/e richieste dal Cliente nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge o regolamentari.

3.4 In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3.3, nella misura in cui la previsione sia compatibile, l'efficacia del Contratto avente ad oggetto la fornitura di gas naturale, è subordinata all'avverarsi delle seguenti ulteriori condizioni che verranno verificate dal Fornitore entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto e verrà meno, senza alcuna responsabilità in capo al Fornitore, qualora : a) il Cliente non abbia la disponibilità di un PdR di gas naturale ubicato nel luogo di fornitura; b) alla verifica da parte del Fornitore che il PdR sia servito da un'impresa Distributrice del gas naturale con la quale il Fornitore abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del contratto; c) all'esistenza di un impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché dalla delibera dell'ARERA (n. 40/04); d) alla presentazione da parte del Cliente della eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia e urbanistica .

3.5 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture – ancorché entrambe richieste dal Cliente – il Contratto avrà comunque esecuzione, limitatamente alla fornitura attivata. La fornitura di energia elettrica e/o gas sarà avviata dal Fornitore, salvo cause al medesimo non imputabili, nel rispetto delle normative vigenti al momento della sottoscrizione del Contratto. È inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura.

3.6 L'esecuzione del Contratto coincide con l'inizio della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta. Nel caso di Voltura o Subentro il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dall'Allegato A della Delibera ARERA 102/2016/R/com – versione integrata e modificata dalle deliberazioni 253/2016/R, 465/2016/R/gas, 488/2018/R/gas e 135/2022/R/com (GAS) e dall'Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 135/2021/R/eel (E.E.). Le attività necessarie all'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, salvo che il Cliente presenti un'espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa venire meno, in ogni caso, il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi eventualmente sostenuti per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore ed i costi riconosciuti al Fornitore per la prestazione commerciale in una quota fissa. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

3.7 La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe: - essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso; - essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdF, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti, con comunicazione scritta da parte del Fornitore al Cliente.

3.8 In caso di perfezionamento di Contratto conseguente a cambio fornitore, il Cliente che sia parte di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale in essere in relazione al medesimo punto di prelievo e/o riconsegna mediante la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di voler recedere dal relativo contratto di somministrazione in essere e conferisce al Fornitore mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore, ove il mercato lo richieda. Una volta trascorso l'eventuale termine per l'esercizio del diritto di ripensamento il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa documentazione al SII e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3.9 In caso di switch per somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora dalle informazioni, che il Distributore Elettrico e/o Distributore Gas sono tenuti a comunicare al momento della richiesta di switch (ai sensi, per l'energia elettrica, dell'allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell'allegato A della delibera

ARG/GAS 99/11), risulti sussistere in relazione al/ai PdF oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: 1) il PdF risulti sospeso per morosità; 2) per il PdF sia in corso una richiesta di un indennizzo; 3) il PdF provenga/iene dai servizi di ultima istanza; 4) il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi dodici mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui il Fornitore eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o Distributore Gas, non verrà data esecuzione al contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti e verrà meno l'efficacia del recesso del contratto con il precedente Fornitore. Il Cliente è, pertanto, informato che all'atto della richiesta di switching, ed ai fini dell'eventuale esercizio della relativa revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PdR e/o POD oggetto della medesima richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PdF a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PdR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PdR. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, Energetica srl si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti del Fornitore.

4. Aspetti della Somministrazione

4.1 Le somministrazioni da parte del Fornitore avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'avvenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti Fornitori. Ove i POD o i PdR non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni.

4.2 L'attivazione della fornitura per cambio fornitore (switch), salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. La data di attivazione sarà comunicata da Energetica srl tramite e-mail e sarà riportata nelle fatture: il Fornitore comunicherà al Cliente l'eventuale impossibilità o il ritardo con il quale darà seguito al Contratto.

4.3 Il Cliente dichiara di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (tipo, variazioni di tensione, interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) riguardano esclusivamente i rapporti in essere tra il Cliente e il distributore locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo Art. 5.

4.4 Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD o dei PdR alla rete, in assenza di colpa specifica poiché il Fornitore non esercita attività di trasporto o distribuzione.

4.5 Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore.

4.6 In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di garantire modalità alternative di somministrazione.

5. Mandati per Trasporto, Dispacciamento e Trasmissione

5.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza, a titolo gratuito e irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone tutti i derivanti oneri. I l Cliente si impegna, inoltre, a rilasciare tutta la documentazione necessaria nei tempi e nei modi richiesti. Il Cliente autorizza il Fornitore a conferire a propria volta i suddetti mandati ad un soggetto terzo abilitato ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario").

5.2 Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 1715 c.c., il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti di trasporto e dispacciamento.

5.3 L'erogazione del pubblico servizio di trasporto dell'energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato da ARERA ai sensi del TIT e dalle disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione di cui al TIC.

5.4 I corrispettivi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabiliti periodicamente da ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente come "costi passanti". I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla Deliberazione 111/06 DEL 9.06.2006 come successivamente modificata ed integrata, sono indicati nelle condizioni tecnico economiche del presente Contratto.

5.5 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le prestazioni per le quali il Cliente conferisce mandato al Fornitore rientrano: a) la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente titolare della Fornitura; b) la voltura e il subentro; c) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già in Fornitura; d) la verifica del corretto funzionamento del contatore. In particolare, il Cliente, attraverso il Fornitore, ha diritto a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore competente. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

5.6 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale sarà a carico del Cliente e verrà addebitato dal Fornitore nella prima fattura utile, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuto al Fornitore per ciascuna prestazione per come riportato nell'Allegato A – Contributo in quota fissa, liberamente consultabile sul sito www.energeticalucegas.it nella sezione Modulistica

5.7 I suddetti mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.8 Con riferimento alla fornitura di Energia Elettrica, qualora il Fornitore non sia anche UDD, il Contratto di fornitura rimarrà legato alla durata del Contratto tra l'UDD e il Fornitore (Controparte Commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed integrato con la deliberazione 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 783/2017/R/com, 37/2020/R/eel e 491/2020/R/eel; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dall'esercente la salvaguardia.

5.9 Con riferimento alla fornitura di Gas naturale, qualora il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione, il Contratto di fornitura rimarrà legato alla durata del Contratto tra l'utente del servizio di distribuzione e il Fornitore (Controparte Commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 27 bis della Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata e integrata; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

6. Consumi e Fatturazione

6.1 Il Distributore dell'Energia Elettrica è il responsabile per la misura dei consumi. La rilevazione dell'energia elettrica può avvenire: a) attraverso le letture effettive del distributore che è tenuto ad effettuare: per i punti di misura con misuratore 2G messo a regime la rilevazione delle misure di energia elettrica avviene giornalmente ed il dato viene messo dal distributore che eroga il servizio a disposizione del SII con le modalità e le tempistiche citate nell'allegato B delib.

87/2016/R/eel; per i punti di misura trattati orari ai sensi del TIS il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione per ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui dati si riferiscono, mettendoli a disposizione del SII; per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore; per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: almeno una volta ogni 4 mesi, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5kW; attraverso inoltro di autolettura da parte del Cliente con invio diretto al Fornitore all'indirizzo di posta elettronica dedicato servizioclienti@energeticalucegas.it, al numero telefonico 02-50030425 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00, invio foto/video del contatore al 346-1060604, o registrandosi sull'area riservata ai clienti del sito www.energeticalucegas.it .Nel caso in cui detti dati non siano resi disponibili dal Distributore Elettrico locale o dal Cliente finale in tempo utile (entro il 5°giorno di ciascun mese successivo al mese oggetto di fatturazione), la fatturazione avverrà stimata in funzione del dato storico dei consumi. L'eventuale conguaglio sarà effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel rispetto di quanto previsto dal TIF, Il Fornitore, ricevuto il dato dal cliente, comunica la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto della stessa, nel caso in cui il dato risulti errato o non coerente con l'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura, se accettata, è equiparata ad una misura rilevata validata.

6.2 Il Distributore del Gas è responsabile per la misura dei consumi. La rilevazione dei consumi del GAS può avvenire: a) attraverso la lettura del Contatore da parte del Distributore con periodicità stabilite dal TIVG: per i PdR (contatore) con consumo fino a 500 Smc/anno – una lettura annua; per i PdR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno - due letture semestrali; per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno - tre letture quadrimestrali; per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno – lettura mensile; b) attraverso inoltro di autolettura da parte del Cliente con invio diretto al Fornitore all'indirizzo di posta elettronica dedicato servizioclienti@energeticalucegas.it, al numero telefonico 02-50030425 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00, invio foto/video del contatore al 346-1060604, o registrandosi sull'area riservata ai clienti del sito www.energeticalucegas.it . Nel caso in cui il tentativo di lettura del contatore non vada a buon fine, il Distributore lascia al Cliente, comunicazione cartacea, per la possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità previste dal Fornitore. Al fine di consentire la lettura del PdR, il Cliente si impegna a permettere l'accesso al contatore ai letturisti incaricati per la rilevazione dei consumi. Il Fornitore, in ogni caso, indica al Cliente attraverso apposita comunicazione in fattura, le modalità e la tempistica per la trasmissione del dato. Il Fornitore ricevuto il dato dal Cliente, comunica la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto della stessa, nel caso in cui il dato risulti errato o non coerente con l'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura se accettata è equiparata ad una misura rilevata validata. Nei periodi di somministrazione del Gas, i consumi effettuati verranno stimati, se privi di letture da parte del distributore e/o comunque di comunicazioni di autoletture da parte del cliente, in relazione alla storicità del dato di consumo del Cliente e della sua destinazione d'uso, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui il Cliente stesso dispone, nonché all'andamento climatico del periodo. Il Fornitore ricevuti i dati di lettura, provvederà ad emettere una fattura di conguaglio nel primo ciclo di fatturazione utile. L'attribuzione del consumo del gas da parte del Cliente avviene giornalmente, considerando costante il suo consumo per il periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi quale acconto e salvo conguaglio, errori e/o omissioni. In caso di errata fatturazione, è facoltà del Cliente richiedere l'eventuale rettifica che, qualora fosse già stata pagata, verrà gestita secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore del Gas, il Fornitore, relativamente al detto periodo, fatturerà i consumi come da ricostruzione del Distributore Gas, per come previsto dall'art. 46 RQDG (Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, nella versione pro tempore vigente).

6.3 Il Cliente è responsabile di eventuali manomissioni che vengano riscontrate nel Contatore Gas e/o Elettrico. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

6.4 Richieste di Verifica al Contatore. È facoltà del Cliente e/o del Fornitore, di richiedere al Distributore del Gas e/o dell'Energia Elettrica la verifica del contatore. Tutte le richieste vengono inoltrate dal Fornitore al Distributore competente, che in caso di corretto funzionamento, provvederà ad imputare gli eventuali oneri e/o spese inerenti tale attività di verifica, direttamente alla Parte che ne abbia fatto richiesta.

6.5 La fatturazione di periodo per la fornitura del Gas Naturale e/o dell'Energia Elettrica dovrà essere emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, calcolati partendo dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato, per qualsiasi motivazione, il Fornitore riconosce al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo, per come previsto dall'art. 16 del TIF. La fattura di chiusura del rapporto contrattuale è emessa entro sei settimane dalla data di cessazione della fornitura (se inviata per via elettronica) ovvero entro quattro giorni solari antecedenti la scadenza delle sei settimane (se inviata in formato cartaceo), salvo indisponibilità dei dati di misura da parte del Distributore.

La fatturazione dei Consumi del Gas avverrà nella seguente modalità: bimestrale per i PdR, con tipo di prelievo per riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, salvo richiesta diversa da parte del Cliente o salvo diversa disposizione delle condizioni tecnico economiche, ma con esclusione, comunque dei Clienti domestici con consumo di gas naturale superiore a 5.000 Smc/anno per i quali l'emissione dei documenti di fatturazione avverrà con frequenza mensile in conformità a quanto previsto dal TIF; mensile per tutti i PdR, con tipo di prelievo diverso dal riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, indipendentemente dal consumo annuale.

6.6 La fatturazione dei Consumi dell'energia elettrica avverrà nella seguente modalità: a) bimestrale o mensile per i Clienti di energia elettrica di tipologia domestico Residente e domestico non Residente connessi in BT - nel caso di fatturazione bimestrale, il cliente dovrà farne richiesta nel momento della stipula della richiesta di fornitura - , b) mensile per i Clienti di energia elettrica di tipologia Altri Usi/Azienda connessi in BT o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero o connessi in MT, o salvo diversa disposizione delle condizioni tecnico economiche.

6.8 La fatturazione dei Consumi del Gas e dell'energia elettrica potrà essere effettuata con frequenza mensile o bimestrale secondo quanto previsto dalle condizioni tecnico economiche. La fatturazione del Gas e dell'energia Elettrica effettuata salvo conguaglio, per mancata comunicazione dei consumi e/o per eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, darà luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l'applicazione dell'Art. 2033 Codice Civile. Nel rispetto della normativa di settore, l'eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata dal fornitore al Cliente, anche tramite nota in fattura.

7. Pagamento, Morosità e Sospensione della Fornitura

7.1 I consumi rilevati come indicato all'Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. Il Cliente dovrà effettuare il pagamento della fattura entro il termine di scadenza indicato nella stessa bolletta, che non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Nel caso di rigenerazione della fattura in caso di errori o rettifica per comunicazione delle letture da parte del cliente, la data di scadenza potrà essere inferiore ai venti giorni, ma non precedente alla scadenza della fattura rettificata. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture presso eventuali punti fisici del Fornitore abilitati, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore con apposita nota in fattura. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto un'offerta che preveda come unico metodo di pagamento possibile l'addebito in conto corrente SEPA, essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta, qualora il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo alla conclusione del Contratto, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codice Civile oppure, alternativamente, di variare unilateralmente la modalità di pagamento, fatta salva ogni altra e consequenziale azione per la tutela degli interessi del Fornitore. Eventuali modalità aggiuntive

di pagamento verranno comunicate dal fornitore al Cliente, anche tramite nota in bolletta. Il fornitore si riserva, inoltre, la possibilità di non emettere bolletta per importi inferiori o uguali a € 15,00 (euro quindici/00), e di sommare detti importi a quelli della bolletta successiva. Il Fornitore si riserva di sostituire unilateralmente la procedura di domiciliazione bancaria prescelta dal Cliente con la modalità di pagamento tramite bonifico bancario/bollettino postale nel caso in cui anche un solo addebito andasse insoluto. In caso di esito negativo di un pagamento mediante domiciliazione bancaria il Fornitore applicherà al Cliente un corrispettivo pari a 8,95€ a copertura dei maggiori costi sostenuti. Il Fornitore si riserva di modificare le tariffe applicate, riportate nelle CTE sottoscritte in fase di contrattualizzazione, nel caso in cui non vengano rispettate le Condizioni Contrattuali e le condizioni riportate nelle CTE. La tariffa applicata sarà quella indicata nelle CTE o comunicata al cliente con il preavviso minimo stabilito contrattualmente e dall'autorità. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute al Fornitore potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore medesimo, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di Gas Naturale o di Energia Elettrica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e cioè una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (di seguito, "Consumatore"). Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate al fornitore per iscritto attraverso il modulo Reclami scaricabile dal sito internet www.energeticalucegas.it – sezione Modulistica ed inviato tramite posta elettronica all'indirizzo servizioclienti@energeticalucegas.it oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo energetica@pec-legal.it.

7.2 Sia per il Gas che per l'energia elettrica, nei casi previsti dalla regolazione vigente**,** Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11; b) nei casi di fatturazione di importi anomali così come definiti dall'Autorità. il Fornitore evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi superiori a 100,00 € o a 3 volte l'importo medio delle precedenti fatture, nonché i tempi e le modalità con cui richiederla, entro il termine fissato per il pagamento della fattura. In caso di recesso del Cliente, il Fornitore potrà avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento delle rate non ancora scadute. Le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante, non cumulabili e aventi frequenza pari a quella di fatturazione, salvo diversa volontà del cliente. Le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Per maggiori informazioni sulle modalità con cui si può chiedere la rateizzazione o il rimborso, il Cliente potrà contattare Energetica al numero 02-50030425 oppure al numero 346-1060604. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate dal Fornitore, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, il Fornitore ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore.

7.3 Salvo diversa volontà del Cliente, la fattura viene inviata tramite posta elettronica di cui il Cliente abbia fornito il relativo indirizzo al Fornitore o in fase di sottoscrizione del Contratto o successivamente.

7.4 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, il Fornitore potrà applicare eventuali interessi di mora nella seguente modalità: A) Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, verrà applicato, sugli importi fatturati, un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. B) Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre, al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale.

7.5 Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c. ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di Gas Naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/ o prodotti di risparmio Energetico e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di Energia Elettrica e relativi oneri accessori. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, che superi i 10 (dieci) giorni solari, sarà diritto del Fornitore procedere all'escussione della garanzia eventualmente prestata così come considerare il cliente finale decaduto dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con riferimento ai pagamenti delle fatture successive, delle quali il Fornitore potrà pertanto pretendere il pagamento a vista. Il mancato esercizio, anche prolungato, di tale diritto da parte dell'esercente la vendita non potrà essere in alcun modo inteso come rinuncia al medesimo.

7.6 Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, il Fornitore costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. In tal caso, il Fornitore addebiterà al Cliente un costo pari ad 10,00 € per la gestione amministrativa della pratica in caso di spedizione della diffida mediante posta elettronica certificata e pari a 15,00 € per la gestione amministrativa della pratica in caso di invio postale, inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Fornitore specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento alla mail servizioclienti@energeticalucegas.it .Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, il Fornitore potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di 25 giorni dalla data di invio della comunicazione al cliente della diffida per i PdF connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri PdF il termine minimo per la richiesta di sospensione è di 40 giorni dalla notifica della diffida al cliente. Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale e comunque nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, sono a carico del Cliente. A seguito della ricezione del pagamento degli importi insoluti dovuti dal Cliente, documentata da idonea attestazione di pagamento, il Fornitore inoltrerà al Distributore elettrico apposita richiesta di riattivazione della somministrazione con le tempistiche e modalità previste dall'art. 90 del TIQE. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di energia elettrica, il Fornitore ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 5. Il Fornitore ha anche facoltà di mantenere la fornitura sospesa fino ad estinzione degli insoluti dovuti dal Cliente. Nei casi di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al rimborso al Fornitore di tutte le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, oltre al risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Per i PdF connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione.

Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità a quanto stabilito dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 – TIMG – come successivamente modificato e integrato, per i PdF disalimentabili) mediante richiesta al distributore di chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può essere inviata non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida. A seguito della ricezione del pagamento degli importi insoluti dovuti dal Cliente, documentata da idonea attestazione di pagamento, il Fornitore inoltrerà al Distributore apposita richiesta di riattivazione della somministrazione, con le

tempistiche e modalità previste dall'art. 45 della RQDG. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte del Fornitore. Il Fornitore ha anche facoltà di mantenere la fornitura sospesa fino ad estinzione degli insoluti dovuti dal Cliente. Nei casi di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al rimborso al Fornitore di tutte le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, oltre al risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore, e nei limiti definiti da ARERA. Il Fornitore può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 20,00 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdR, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore.

7.7 A seguito della cessazione del contratto, Il Fornitore, sussistendone le condizioni, si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dall'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com. Qualora si verifichino le condizioni ivi previste, il Fornitore è altresì obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica e/o gas.

7.8 Il Fornitore potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto e non pagato entro i termini previsti dal Cliente con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti - purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (Gas o energia elettrica) e/o il contratto di fornitura successivo sia sottoscritto dalla stessa persona fisica o giuridica - procedendo anche con compensazioni dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l'eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di energia elettrica o Gas di cui al Contratto. In caso di cessazione del Contratto, in presenza di morosità del Cliente, il Fornitore potrà porre in essere qualsiasi azione prevista dalla regolazione vigente a tutela del proprio credito.

8. Voltura, Subentri e Successione nel Contratto

8.1 Nei casi di Voltura sia per l'energia elettrica sia per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Deliberazione102/2016/R/com (Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com – versione integrata e modificata dalle deliberazioni 253/2016/R, 465/2016/R/gas, 488/2018/R/gas e135/2022/R/com) e dalla Deliberazione 398/2014/R/eel (Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 135/2021/R/eel), che in genere avviene entro due giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura. Nel caso di Voltura con cambio fornitore il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dalla Deliberazione 135/2021/R /eel che in genere si concretizzano entro tre giorni lavorativi dalla richiesta nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento.

8.2 In caso di Voltura, il Fornitore si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, nel caso lo ritenga necessario, di richiedere le garanzie di cui al successivo Art. 9. Qualora il Cliente non rispetti le clausole di cui al successivo Art. 9, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati nel Modulo di Richiesta della Fornitura e di rimettere il PdF sul mercato di maggior tutela e/o di salvaguardia.

8.3 Il Fornitore è libero di non accettare la richiesta di voltura. Nel caso di non accettazione della richiesta di voltura, il contratto deve intendersi valido ed efficace tra le parti originarie. Il Cliente potrà cedere il contratto solo con il preventivo consenso scritto del Fornitore. In caso di sospensione per morosità delle forniture, gas naturale ed energia elettrica, il fornitore avrà la facoltà di rifiutare le volture e trattenere le utenze in stato di sospensione per morosità. Ai sensi dell'art. 2558 c.c. il consenso del Fornitore non è necessario in caso di cessione di azienda o rami d'azienda del Cliente o di operazioni straordinarie afferenti al Cliente (quali fusioni e scissioni) che comportino il trasferimento del e/o la successione nel contratto, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro 3 (tre) mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa. Resta inteso che la parte cessionaria del contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il Cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima e fino al momento di tale trasferimento, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente. In caso di voltura immediata di un nuovo Cliente ad una Fornitura in essere (mantenendo la fornitura all'immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l'intenzione l'uno di recedere e l'altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura, rimanendo diversamente obbligati in solido. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previ presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore (verifica dati Cliente finale richiedente, eventuali suoi poteri di rappresentanza, relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura) e pagare i costi amministrativi e la prestazione commerciale come indicati nei moduli contrattuali. In nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.

8.4 In mancanza di perfezionamento della voltura, restano a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi, gli oneri e i costi accessori di cui al Contratto in oggetto. In particolare, l'intestatario del Contratto rimane responsabile del pagamento di tutti i consumi da chiunque effettuati, di tutti gli oneri e costi accessori, nonché di tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza giuridica, per tutto il periodo nel quale egli continua ad essere intestatario della fornitura. Il Fornitore, inoltre, in caso di illegittimo subentro nel punto di fornitura, non correttamente e preventivamente comunicato secondo quanto sopra, si riserva la facoltà di risoluzione immediata del contratto in essere, nonché di sospendere la fornitura di energia elettrica, dopo aver accertato che il beneficiario della fornitura è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto. Il Fornitore è espressamente manlevato da eventuali pretese del Cliente finale in caso di mancata evasione della richiesta di voltura o di subentro da parte del Distributore competente.

9. Deposito Cauzionale e Garanzie

9.1 Nel caso in cui il Cliente non scelga il tipo di pagamento con addebito sul conto, il Fornitore per poter ottemperare alle garanzie delle obbligazioni derivanti dai contratti per la somministrazione del Gas naturale o dell'Energia Elettrica, avrà la facoltà di richiedere al Cliente finale il rilascio di un deposito cauzionale, calcolato in funzione della misura del Consumo/annuo (Standard Metro Cubo/annuo) per il GAS e nella misura della Potenza disponibile del contatore (kW) per l'Energia Elettrica.
9.2 Per l'energia elettrica, il Fornitore ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale, addebitato nella prima fattura utile, sarà pari a 15,5 € moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata nel caso di Fornitura Tipo Altri Usi in bassa tensione e calcolato pari a 11,5 € moltiplicato per i kW di Potenza Impegnata nel caso di Fornitura Tipo Uso Domestico in bassa tensione. Per il Gas, nella prima fattura utile, il Fornitore addebiterà al Cliente a titolo di deposito cauzionale un importo calcolato in funzione del consumo annuo pari a: i) 30 € per un consumo annuo fino a 500 Standard Metri Cubi; ii) 90 € per consumi da 501 a 2.000 SMC/anno; iii) 150 € per consumi da 2.001 fino a 2.500 SMC/anno; iv) 300 € per consumi da 2.501 fino a 5.000 SMC/anno; v) una mensilità di consumo medio annuo per i consumi di oltre 5.000 Smc/anno.
9.3 In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente entro i termini previsti, sarà facoltà del Fornitore di sospendere la somministrazione ai sensi del precedente Articolo 7.6. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente a pena di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Fornitore si riserva di adeguare il valore del deposito cauzionale nel caso in cui il Cliente risulti moroso.
9.4 Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas non abbia consumi superiori a 5.000 Smc/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
9.5 Il Fornitore si riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito nel caso in cui nel corso della fornitura si verificassero variazioni significative in merito al livello di consumo annuo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportino un incremento del rischio di morosità del Cliente. Il Fornitore si riserva il diritto di raddoppiare l'ammontare del deposito cauzionale nel caso in cui il cliente sia stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, sarà facoltà del Fornitore risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
9.6 Nel caso in cui un Cliente non domestico risulti in procedura concorsuale in continuità di fornitura sarà facoltà del Fornitore richiedere a garanzia del pagamento della somministrazione richiesta dalla procedura, un deposito cauzionale pari al 50% del fatturato dell'anno precedente. Il mancato rilascio del deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del Fornitore comunicata anche via PEC o fax, rappresenterà un grave inadempimento e pertanto darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
9.7 Con riferimento alla fornitura dell'energia elettrica, il Cliente con consumi annui superiori a 500.000 kWh misurati su tutti i Punti di Prelievo, oggetto del Contratto presso i quali venga fornita l'energia, è tenuto a consegnare al Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto e comunque entro 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio previsto della fornitura, una fideiussione bancaria a prima richiesta: nel caso in cui il Cliente non provenga dal servizio in Salvaguardia, per un importo equivalente a 1/4 (un quarto) del valore complessivo della fornitura annuale, quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte da esso derivanti. Nel caso in cui il Cliente provenga dal servizio in Salvaguardia, per un importo equivalente a 1/3 (un terzo) del valore complessivo della fornitura annuale, quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte da esso derivanti. La garanzia dovrà essere prestata da primario istituto di credito di gradimento del Fornitore, per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e deve avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida esclusivamente se costituita a "prima richiesta assoluta" del Fornitore e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli art.1944 e 1957 codice civile. Nel caso in cui l'importo di cui sopra venga escusso, in tutto od in parte, dal Fornitore, il Cliente è tenuto a ricostituire la fideiussione nell'immediato per l'intero ammontare. Il Cliente è, altresì, tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto, ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, sarà facoltà del Fornitore risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Il Fornitore potrà richiedere, espletata la verifica dell'affidabilità creditizia al cliente, garanzie finanziarie (fidejussione o deposito cauzionale) anche a clienti con consumi annui inferiori a 500.000 kWh. La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fidejussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate e/o fatturate anche in corso di fornitura.

10. Condizioni Economiche della Somministrazione

10.1 Le condizioni economiche del Contratto, il relativo periodo di applicabilità e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato CTE. Le Condizioni Tecnico Economiche prevalgono sulla Richiesta di fornitura e sulle CGC, ove discordanti. Il Fornitore emetterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture che consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e nel "dettaglio della fattura". Il Fornitore assolve agli adempimenti fiscali relativi alla fatturazione elettronica trasmettendo, ai sensi della normativa in vigore, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Previa registrazione sul Portale senza alcun costo, le fatture sono emesse in formato digitale e sono consultabili sul Portale. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta. Il Cliente che ha scelto nella Richiesta di Fornitura o con successiva comunicazione di ricevere le bollette digitali (in formato elettronico anziché cartaceo), riceverà, all'indirizzo di posta elettronica indicato la bolletta digitale. Nel caso in cui il Cliente chieda una copia di una fattura per uno specifico periodo di competenza, per il quale sia già stata inviata una fattura cartacea, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale.
10.2 Il Prezzo indicato nella CTE per la somministrazione di energia elettrica è al netto dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e oneri di sistema per come determinati da ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero, nonché applicabili a tutti i tipi di punto di prelievo pubblicati sul sito della ARERA (www.arera.it) o di qualsiasi altro organismo competente (es. Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Salvo il caso in cui nella Richiesta di fornitura siano espressamente previste una o più componenti in sostituzione a quelle definite dall'ARERA, il prezzo sarà calcolato mediante la somma di tutte le componenti definite dalla medesima ARERA e dalle Autorità competenti. Tutti i corrispettivi sono da ritenersi al netto delle Imposte erariali ed addizionali nonché dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla fornitura. Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente ed esposti in fattura in voci separate.Le Perdite di Rete, in conformità alla normativa vigente, sono esplicitate in forma di volumi (kWh) e valorizzate al prezzo indicato nelle CTE al pari del consumo effettivo. Per la somministrazione di energia elettrica verrà fatturato al Cliente un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita (CCV), invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche, pari a 10 €/POD/mese per i siti ad uso domestico ed a 14,00 €/POD/mese per i siti ad uso non domestico (altri usi), da corrispondere su base mensile. CONTRIBUTI FISSI. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso dei diritti fissi minimi, riportati nell'Allegato A– Contributo in quota fissa, liberamente consultabile sul sito www.energeticalucegas.it, nella sezione Modulistica. Nelle prestazioni sopra indicate rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'attivazione e la disattivazione della somministrazione, la voltura e il subentro e la variazione di potenza di una somministrazione già attiva. Qualora vengano addebitati al Fornitore oneri relativi all'applicazione del TISIND del Sistema indennitario CMOR, lo stesso avrà diritto di riaddebitare nella prima fattura utile tutti gli oneri al Cliente finale. In caso di variazioni di una

qualsiasi componente del contratto e/o di aggiunta di nuove, se ne terrà conto per la determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella medesima misura e con la data di efficacia stabilita dall'ARERA. Per tutte le variazioni verrà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione. Tutte le somme che il Fornitore è obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed atti adottati dall' ARERA, saranno posti a carico del Cliente.

10.3 Per la somministrazione del Gas, nelle CTE sono indicate le condizioni economiche di somministrazione, il relativo periodo di applicabilità e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi tecnici quali nuovi allacci alla rete distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attivazioni, disattivazioni PdR e volture dati anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del Distributore, il Fornitore addebiterà un importo minimo per come riportato nell'Allegato A – Contributo in quota fissa, liberamente consultabile sul sito www.energeticalucegas.it, nella sezione Modulistica. Qualora vengano addebitati al Fornitore oneri relativi all'applicazione del Sistema indennitario CMOR, lo stesso avrà diritto di riaddebitare nella prima fattura utile tutti gli oneri al Cliente finale. CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO. Tutti I costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, sono a carico del Cliente, incluse le eventuali spese amministrative e le spese previste dal Distributore Gas per l'attivazione/riattivazione della fornitura (ovvero per l'apertura del Contatore Gas). I corrispettivi dovuti per il trasporto del gas nell'impianto di distribuzione sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas come successivamente modificata e integrata. Oltre al prezzo della Materia Prima, il cliente dovrà, altresì, corrispondere, per il servizio di vendita del gas naturale, gli importi pari alle componenti a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) che equivalgono ai costi di carattere generale (es. servizio di rigassificazione, sviluppo stoccaggi, contenimento dei consumi di gas, ecc.) e della quota fissa (pari a 10,00 €/mese per le forniture ad uso domestico, e pari a 14,00 €/mese per le forniture destinate ad altri usi) nonché alle ulteriori componenti, CCR ed eventuali quote di trasporto (QTINT, QTPSV, CVu), degli oneri di gradualità (GRAD), alle altre voci tariffarie eventualmente introdotte da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale a punti di fornitura domestici e non domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.

11. Riferimenti Normativi, Modifiche e Cessione

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, sono applicabili le leggi vigenti, nonché le deliberazioni aventi carattere inderogabile emanate dall'ARERA ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGF) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti e sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell'ARERA obbligatorie e non derogabili.

11.2 Il Contratto rispetta ove applicabili: il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e successive modifiche e integrazioni, nella versione pro tempore vigente, consultabile sul sito www.arera.it); il D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo); la Delibera ARERA 229/01; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici").

11.3 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi dell'Allegato A Delibera 85/2024/R/GAS ("Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028"). Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere al Fornitore o scaricare dal sito del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro (CIG n. 800.929.286) ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso all'indirizzo indicato nel modulo.

11.4 Ciascuna delle parti non potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Il Fornitore si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A seguito della comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito, il Cliente dovrà effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

11.5 Nel caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso il Fornitore per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta del Fornitore dopo richiesta scritta.

11.6 Le informazioni relative al mix energetico utilizzato dal Fornitore per la produzione dell'energia elettrica fornita ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023, n. 224, sono disponibili sul sito www.energeticalucegas.it/informazioni-generali/.

12. Clausola Risolutiva Espressa

12.1 Oltre alle specifiche clausole previste dalle CGF e a tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Fornitore, con una semplice comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. , si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in caso di: a) Mancato pagamento anche di una sola fattura successiva alla messa in mora di cui al superiore art. 7; b) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Cliente; c) istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preventivo, anche in continuità aziendale, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e attivazione o domanda per attuare una delle procedure previste dal Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 e s.m.i.; d) insolvenza e/o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o segnalazione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, relativa alla segnalazione del venir meno (anche parziale) della copertura assicurativa o bancaria relativa al credito commerciale, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; g) cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; h) falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contrattuale e nei relativi allegati; i) avvenuta sospensione per morosità di altro contratto di fornitura del Cliente con il Fornitore; j) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; k) usi di energia elettrica diversi da quelli pattuiti; l) mancata presentazione, integrazione o ricostituzione delle garanzie richieste di cui al precedente art. 9.

12.2 La risoluzione del Contratto di cui al presente Art. 12 comporterà, altresì, l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, oltre alla facoltà del Fornitore di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. A seguito della risoluzione del contratto stipulato tra Distributore e Fornitore relativamente al singolo PdR del Cliente, conseguente all'esercizio da parte del Fornitore della facoltà di cui al presente Art. 12, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere al Distributore il passaggio del Cliente al fornitore di ultima istanza.

12.3 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della

connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto dal Fornitore per la cessazione del contratto come saranno altresì posti ad esclusivo carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le società di trasporto dovessero pretendere da Energetica a seguito del recesso anticipato. Energetica avrà comunque diritto di interrompere l'erogazione di energia elettrica attivando con immediatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, la procedura di sospensione dei punti di prelievo e rimanendo manlevata da ogni eventuale responsabilità al riguardo anche con riferimento ad eventuali danni che ne possano derivare. In ogni caso, resta fermo il diritto del Fornitore al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

12.4 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi riportati nella Fattura di Chiusura conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.

13. Diritti e Tributi. Dichiarazioni ed obbligo di aggiornamento dei dati forniti

13.1 Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che il Fornitore è tenuto a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e dell'energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione dal Fornitore sul proprio sito web.

13.2 L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata dal Fornitore sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente al Fornitore, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione deve essere trasmessa dal Cliente al Fornitore, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione dal Fornitore sul proprio sito web: con Raccomandata A.R. all'indirizzo: Energetica srl, via Lovati 29, 20842 – Besana Brianza (MB) oppure tramite PEC all'indirizzo energetica@pec-legal.it.

13.3 In caso di incompletezza, carenza di allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte, il Fornitore si vedrà costretto a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate: - per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata; - per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili. Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, il Fornitore considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite al/ai medesimo/i PdF, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

13.4 Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento al Fornitore delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato. Qualora il Cliente non provvedesse all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest'ultimo sarà ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che il Fornitore continuerà a fatturare. In tal caso, il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del precedente Art. 12.

13.5 Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione del modulo di Richiesta di fornitura, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e attesta, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede la somministrazione.

13.6 Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati forniti, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate e manleva e terrà indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte applicate dal Fornitore sulla base dei dati riportati nel Contratto, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate al Fornitore. Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente al Fornitore, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente dal Fornitore, di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti Locali. Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

13.7 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizione di disagio fisico di cui all'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com versione integrata con deliberazioni 1/2017/R/eel, 94/2017/R/com, 61/2019/R/com e 165/2019/R/com Delibera ARERA 402/2013/R/com (TIBEG), il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione. Come previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007 la condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiari la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell'agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita. La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

13.8 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

13.9 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, dichiara di aver ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali e la nota informativa per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasmettere tempestivamente il modello debitamente compilato e sottoscritto alla sede del Fornitore. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

14 Diritto di Recesso, Cessazione della Somministrazione, Penali per Mancato Rispetto dei Tempi di Recesso.

14.1 Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore o del Cliente. La Comunicazione è da inviarsi o mezzo pec oppure tramite raccomandata a.r. Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal presente Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni), salvo l'ipotesi di cliente sospeso per morosità, il quale potrà esercitare il proprio diritto di recesso previo saldo del debito maturato congiuntamente e/o disgiuntamente per le forniture gas naturale ed energia elettrica. Conformemente all'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com - Versione integrata e modificata dalla deliberazione 783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com, il Fornitore potrà recedere con un preavviso non inferiore a sei mesi, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, tranne che nei casi di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul PdF, il Fornitore potrà recedere dal presente Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. Il Cliente potrà recedere dal contratto con le tempistiche e le modalità di cui alla deliberazione 302/2016/R/com - Versione integrata e modificata dalla deliberazione 783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com.

14.2 In caso di cambio fornitore, ai sensi del Titolo I e II dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (Versione integrata e modificata dalla deliberazione

783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com), il Cliente Gas e il Cliente elettrico dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole, idoneo a garantire la sua immodificabilità e inalterabilità. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore o del Cliente. Nel caso di cambio venditore, il recesso, in nome e per conto del cliente finale, è esercitato mediante l'invio della richiesta di switching al SII da parte: a) dell'utente del dispacciamento entrante, per il settore dell'energia elettrica; b) dell'utente della distribuzione entrante, per il settore del gas.

14.3 I soli clienti di grandi dimensioni (ossia clienti non domestici non connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno) potranno, in alternativa, comunicare il recesso direttamente al Fornitore, indicando la data da cui decorre il recesso. Il Fornitore provvederà a trasmettere comunicazione al SII. In tal caso, il Cliente potrà sottoscrivere un nuovo contratto in data successiva a tale comunicazione; in caso di mancata sottoscrizione di nuovo contratto in tempo utile per far decorrere lo switch entro la data indicata nella comunicazione di recesso, il SII provvederà all'attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto. Salvo disposizioni specifiche nei singoli contratti, per i clienti di grandi dimensioni (ossia clienti non domestici non connessi in bassa tensione o con consumi eccedenti 200.000 Sm c/anno) non si potrà recedere dal Contratto per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura, trascorsi i quali il Cliente potrà recedere con un preavviso di 12 (dodici) mesi, decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione con cui si informa di voler esercitare il recesso. In caso di recesso in assenza del rispetto delle tempistiche di cui al presente comma, il Fornitore potrà applicare al Cliente una penale calcolata nelle modalità di seguito descritte: Per le forniture di energia elettrica in media tensione la penale è uguale a un importo mensile fisso pari ad Euro 500,00, al quale si sommerà un ulteriore importo pari al PUN medio mensile in riferimento al mese precedente (M-1) dall'avvenuto recesso, maggiorato del 40% per ogni kWh di mancato consumo e per ogni mese di mancato preavviso. La penale potrà essere raddoppiata nel caso in cui l'imponibile di almeno una fattura relativa a quel punto di prelievo sia superiore al doppio dell'importo di una mensilità della penale calcolata. Il consumo annuo preso in considerazione è quello comunicato dal distributore di competenza, in assenza di questo o se il valore è pari a zero, verrà utilizzato il consumo annuo stabilito in fase di contrattualizzazione e legato alla potenza disponibile del punto di prelievo. B) Per le forniture di gas con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno la penale è uguale a un importo mensile fisso pari ad Euro 1.500,00, al quale si sommerà un ulteriore importo pari al PSV medio mensile in riferimento al mese precedente (M-1) dall'avvenuto recesso, maggiorato del 40% per ogni Smc di mancato consumo e per ogni mese di mancato preavviso. La penale potrà essere raddoppiata nel caso in cui l'imponi bile di almeno una fattura relativa a quel punto di prelievo sia superiore al doppio dell'importo di una mensilità della penale calcolata. Il consumo annuo preso in considerazione è quello comunicato dal distributore di competenza, in assenza di questo o se il valore è pari a zero, verrà utilizzato il consumo annuo stabilito in fase di contrattualizzazione e legato al tipo di utilizzo dichiarato dal cliente finale.

14.4 Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas, salvo l'ipotesi di cliente sospeso per morosità il quale potrà esercitare il proprio diritto di recesso previo saldo del debito maturato congiuntamente e/o disgiuntamente per le forniture gas naturale ed energia elettrica, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a: Energetica srl, via Lovati 29, 20842 – Besana Brianza (MB) oppure a mezzo pec all'indirizzo energetica@pec-legal.it. In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui il Fornitore riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia, sempre nel caso di morosità previo saldo del debito, entro e non oltre un mese dalla ricezione. La data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione al Fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per la cessazione di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, Energetica srl. si riserva di applicare un maggior corrispettivo proporzionale alla durata residua del contratto e comunque non superiore al consumo medio mensile moltiplicato per la durata residuale del contratto e valorizzato al prezzo fisso contrattualmente stabilito. (Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com - Versione integrata e modificata dalla deliberazione 783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com).

14.5 Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore Gas).

14.6 L'esercizio da parte del Fornitore o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Articolo 5 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo.

15. Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, Evoluzioni automatiche e Rinnovi delle condizioni economiche

15.1 Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle Autorità Pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Ai fini del presente Contratto, per "giustificato motivo" si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.

15.2 Nel rispetto della normativa vigente, qualora nel periodo di validità del presente Contratto, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso, da parte del Fornitore, alla facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, ne verrà data comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Tale comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore. In questo caso, il cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Qualora, invece, nell'arco di 12 (dodici) mesi, si verifichino evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il venditore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) tramite invio per mail della lettera di variazioni unilaterale/evoluzioni automatiche/rinnovi

15.3 Fermo restando la facoltà del Fornitore di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, il Fornitore medesimo si riserva la facoltà di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche mediante preavviso al Cliente rispetto alla scadenza. In tal caso, il Fornitore ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente, in modo che tale comunicazione pervenga a quest'ultimo con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso.

15.4 Qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il Cliente non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R e/o pec, la propria volontà di recedere dal contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata.

16. Forza Maggiore Sospensione ed Interruzione della Somministrazione per Cause non Imputabili al Fornitore

16.1 Il dispacciamento e la trasmissione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre è di

competenza del Distributore Elettrico la distribuzione sino al PdF del Cliente. Il Fornitore non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili al Fornitore. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Il Fornitore si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. Il Fornitore, in ogni caso, non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di Pubbliche Autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di Enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

16.2 Il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione, in caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 35.1, lettere a) e b) della deliberazione 554/2019/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (RQTG, nella versione pro tempore vigente). In ogni caso, tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto.

17. Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva

17.1 – Il perfezionamento del presente Contratto, di cui al precedente Articolo 3, è subordinato alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti Autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del Fornitore per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del Fornitore alcun onere.

18. Informazioni, Disposizioni e Reclami

18.1 Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica e il Gas possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD o del PdR.

18.2 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Elettrico e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico; pertanto, il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas e/o al Contatore Elettrico derivanti da incuria o intemperie.

18.3 Sul Proprio sito internet www.energeticalucegas.it, il Fornitore comunica i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul proprio sito, presso i propri Sportelli commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al cliente, il Fornitore rende altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. Il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas, elettrico o entrambi) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet suindicato, nonché ai seguenti recapiti: a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Energetica srl, via Lovati 29, 20842 – Besana Brianza (MB) tramite e - mail all'indirizzo servizioclienti@energeticalucegas.it e/o mediante pec all'indirizzo energetica@pec-legal.it

18.4 Per risolvere eventuali controversie, qualora il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano decorsi 30 (trenta) giorni solari dall'invio del reclamo scritto senza ricevere risposta da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente, il Cliente medesimo deve attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima di intraprendere eventuali azioni giudiziarie. A tal fine, il Cliente può ricorrere al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Il Fornitore si impegna a partecipare a tale procedura, gratuite per il Cliente. In alternativa, il Cliente può rivolgersi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie iscritti nell'elenco ADR dell'ARERA, ivi inclusi eventuali organismi di negoziazione paritetica attivati dal Fornitore sulla base di accordi con le associazioni dei consumatori. L'elenco aggiornato degli organismi ADR è consultabile sul sito www.arera.it.

19. Livello di Qualità del Servizio Fornito

19.1 Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e successive modifiche e integrazioni, nella versione pro tempore vigente, consultabile sul sito www.arera.it).

19.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore accrediterà al Cliente l'indennizzo automatico nella misura ricevuta dal Distributore.

19.3 Il Fornitore si impegna alla rettifica di fatturazione entro 60 giorni solari, ovvero di 20 giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.

19.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo scritto o una richiesta scritta di informazioni utilizzando il modulo Reclami presente sul sito www.energeticalucegas.it ed inviato per e-mail all'indirizzo servizioclienti@energeticalucegas.it . Il fornitore si riserva di dare risposta al Cliente entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.

19.5 Per gli Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale si rimanda alla sezione sul sito www.energeticalucegas.it

19.6 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra riportati, il venditore corrisponde al cliente finale di energia elettrica alimentato in bassa e/o media tensione e al cliente finale di gas naturale alimentato in bassa pressione, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico base pari a: 25 € se la prestazione è eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard; 50 € se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard; 75 € se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard.

19.7 Standard generale di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (risultati 2023): Percentuale minima di risposte a richieste

scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari (nel 95% dei casi): 100%.

20. Applicabilità della Legge e Foro Competente

20.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia originata o comunque connessa al Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un Condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa al Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

21. Trattamento Dati Personali

21.1 Il titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è il Fornitore, Energetica srl con sede legale a Milano, Corso Europa 10. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.lgs.196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"). Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@energeticalucegas.it per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei relativi diritti. I dati personali del Cliente saranno trattati per le seguenti finalità: (1) Esecuzione richieste precontrattuali e obblighi contrattuali: (a) Verifica della solvibilità, valutazione del merito creditizio e controlli antifrode. La base giuridica è il legittimo interesse del Fornitore. (b) Gestione del rapporto contrattuale per la somministrazione di energia elettrica e/di gas e delle attività correlate (es. gestione fatturazione e pagamenti, gestione reclami, caring, preregistrazione all'Area Personale); (c) supporto informativo al Cliente sull'efficientamento energetico attraverso analisi di consumo. La base giuridica è l'esecuzione del contratto di fornitura. Il conferimento dei dati è necessario e in mancanza non sarà possibile stipulare o eseguire correttamente il contratto di fornitura. I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione. (2) Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, di disposizioni di Autorità legittimate dalla legge, addebito del canone RAI. La base giuridica sono gli obblighi di legge a cui è soggetto il Fornitore. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di stipulare o eseguire correttamente il contratto. I dati saranno conservati nei limiti imposti dalle disposizioni di legge. (3) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare o di terzi. La base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse del Fornitore e/o di terzi. I dati saranno conservati nei tempi previsti dalle disposizioni in materia di prescrizione e per un tempo superiore nel caso di contenziosi in corso. (4) Attività di marketing (a) curate dal Fornitore su prodotti/servizi propri e di partner commerciali via SMS, email o telefono con operatore; (b) previa comunicazione dei dati, curate da altre imprese su propri prodotti/servizi via SMS, email o telefono con operatore; (c) via email su prodotti/servizi del Fornitore analoghi a quelli forniti (c.d. "soft spam"). La base giuridica è costituita dal consenso espresso e specifico, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto. Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a prodotti e/o servizi del Fornitore, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare o modificare i consensi espressi. In relazione al soft spam, la base giuridica è il legittimo interesse del Fornitore a cui il Cliente può opporsi sin dall'inizio e successivamente al trattamento. I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo aggiornamento dello stesso da parte del Cliente. (5) Analisi e ricerche di mercato. La base giuridica è il consenso espresso e specifico, fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto. Le successive manifestazioni di volontà espresse dal Cliente in occasione della sottoscrizione di ulteriori Contratti relativi a prodotti e/o servizi del Fornitore, sono da intendersi come aggiornamenti delle manifestazioni di volontà precedentemente rese dal Cliente medesimo. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare o modificare i consensi espressi. I dati saranno conservati sino all'opposizione/revoca del consenso e comunque non oltre i 24 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo aggiornamento dello stesso da parte del Cliente. I dati personali potranno essere comunicati per le finalità illustrate: (i) a soggetti che svolgono servizi per conto del Fornitore, quali responsabili del trattamento; (ii) a società dello stesso Gruppo del Fornitore per finalità amministrative e/o contabili e (ii) a soggetti pubblici o privati (ad esempio, consulenti legali), che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento a società terze in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Laddove tale trasferimento si rendesse necessario per taluna delle finalità sopra menzionate, il Titolare adotterà ogni misura necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali (ad esempio, Clausole Contrattuali Standard, decisioni di adeguatezza). Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR il Cliente ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR. Il Cliente può esercitare i diritti sopra elencati inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@energeticalucegas.it o rivolgendosi al responsabile per la protezione dei dati. L'ultima versione dell'informativa di dettaglio aggiornata sarà sempre disponibile sul Portale, al Servizio Clienti o nei punti fisici del Titolare. Le modifiche rilevanti saranno annunciate mediante avvisi in bolletta.